

**Protocollo di intesa tra
Tribunale Ordinario di Bologna
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna
Ordine degli Avvocati di Bologna**

TRIBUNALE DI BOLOGNA 03700302201		
N. 159		
21 GEN. 2021		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Sottofascicolo		

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (*"Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*), che agli artt. 23 e 24 detta disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga a quanto disposto dall'art 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (*"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché il decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2;

rilevato che, in forza delle disposizioni suindicate, il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 è stato prorogato al 30 aprile 2021;

che in ragione del protrarsi della situazione epidemiologica il presente protocollo è automaticamente prorogato per effetto di eventuali ulteriori misure legislative di proroga della attuale base normativa;

considerato che l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020) nonché il divieto di assembramento nei luoghi aperti al pubblico (art 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74) rendono evidentemente opportuno che i dirigenti, nell'ottica di contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, dettino - ovvero confermino l'efficacia di - disposizioni volte a regolare l'accesso agli uffici giudiziari ed a limitare i contatti personali che possono favorire il diffondersi del contagio ovvero ostacolare la possibilità di tracciamento in caso di contagio;

letta la circolare del CSM in data 6.11.2020 nella quale si raccomanda l'adozione di protocolli per regolamentare l'ingresso degli utenti (anche mediante strumenti di prenotazione degli accessi, che comunque consentano di accedere agli uffici in tempi compatibili con l'eventuale urgenza della richiesta), nonché l'adozione delle ulteriori misure utili, proporzionate ed idonee ad evitare forme di assembramento } e si incentiva la stipula di protocolli con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati locali per individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo ovvero, nel solo settore civile, modalità condivise della gestione dell'udienza a c.d. trattazione scritta, segnalando, inoltre, l'opportunità che i magistrati adottino, ove necessario, gli opportuni scaglionamenti delle udienze in tutti i giorni della settimana non festivi

ed in orari anche pomeridiani, ricordando in particolare l'esigenza di adottare ogni accorgimento volto a rispettare l'obbligo di distanziamento ed il divieto di assembramento (*"a tal fine, ove le udienze non possano essere celebrate da remoto, ma debbano essere tenute nei palazzi di giustizia, appare utile scaglionare la loro fissazione per giorni ed orari prestabiliti sì da limitare l'accesso ed il contatto tra gli utenti; egualmente, appare opportuno adottare un'organizzazione delle udienze che limiti - anche in relazione al singolo procedimento - la contestuale convocazione e presenza di più soggetti, ad esempio testimoni, anche tenuto conto delle concrete dimensioni delle aule e degli spazi adiacenti"*)

Considerato che il Consiglio Nazionale Forense ha già evidenziato che lo scopo dei protocolli, frutto della collaborazione tra Consiglio Superiore della Magistratura e del Consiglio Nazionale Forense, (con la partecipazione anche di DGSIA e della Struttura tecnico Organizzativa del CSM) nell'ottica comune di non fermare il sistema Giustizia, proprio di uno stato di diritto, è quello di fornire una cornice unitaria alla regolamentazione, anche da parte dei singoli Uffici Giudiziari, delle modalità di svolgimento delle udienze civili e penali nel periodo di emergenza

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

A. Principio di cooperazione

Si avverte l'esigenza della massima collaborazione tra tutte le parti del processo per consentire di affrontare la situazione di estrema difficoltà, protratta nel tempo, nonché di reale pericolo per l'incolumità di tutti gli operatori, garantendo nel contempo e per quanto possibile la realizzazione del servizio giustizia.

Un servizio troppo importante per la società per poter essere messo in condizioni di non operare, potendo ora contare il sistema su soluzioni alternative tra loro ma tutte funzionali a garantire l'adeguato svolgimento dei processi.

Proprio la pluralità di scelte e la funzionalità di tale scelta al raggiungimento del risultato ricordato, in base alle caratteristiche del procedimento, porta a fare un indispensabile richiamo ai singoli provvedimenti che saranno adottati dai giudici e trasmessi rispettando la normativa di riferimento e garantendo sempre il rispetto del principio del contraddittorio.

B. La tipologia c.d. cartolare (art. 221, IV, D.L. 34/2020)

Per detta tipologia di trattazione va ribadita la regola generale del termine di trenta giorni normativamente previsto per la comunicazione.

In caso di richiesta di trattazione orale da parte di una parte è necessario che gli atti, sia l'istanza, sia la decisione del giudice, vengano adeguatamente motivati.

C. le udienze c.d. da remoto (art. 221, VI e VII, D.L. 34/2020)

Per tali udienze va preliminarmente considerata l'impraticabilità del così detto modello ibrido di cui al VI comma, non essendo ipotizzabile lo svolgimento di una siffatta modalità di trattazione, non disponendo gli uffici di strumentazione informatica idonea a garantire l'effettivo contraddittorio tra le parti.

Le istanze di trattazione da remoto non condivise dalla totalità delle parti costituite non saranno accolte in ragione delle carenze strumentali, dovendo lo svolgimento dell'udienza in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione.

Per le udienze c.d. da remoto condivise, cioè con l'accordo preventivo delle parti, che sono già state utilizzate positivamente sin dalla prima fase dell'emergenza COVID, si richiamano i principi di cui al comma VII del ricordato art. 221.

La richiesta al consenso del modello da remoto sarà depositata nel fascicolo telematico e comunicata alle parti costituite almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza e il consenso, con le relative indicazioni necessarie per lo svolgimento (nota contenente i recapiti del difensore), dovranno pervenire almeno due giorni prima della data di udienza.

D. Le udienze in presenza

Nel richiamare le raccomandazioni del CSM nella circolare 6.11.2020, si ravvisa l'opportunità di far partecipare all'udienza una sola persona fisica per ogni parte processuale, assistita dal proprio legale.

In caso di molteplicità di ricorrenti, a meno che ciò non crei pregiudizio alle esigenze processuali e di difesa, si evidenzia l'opportunità di farne partecipare all'udienza uno solo.

In caso di molteplicità di difensori, a meno che ciò non crei pregiudizi alle esigenze di difesa, si ravvisata l'opportunità che partecipi all'udienza un solo difensore.

E. Partecipazione di Praticanti e Tirocinanti

Poiché le esigenze di prevenzione e contenimento del contagio devono essere altresì contemperate anche con la fondamentale necessità di formazione di tirocinanti e praticanti, la cui presenza alle attività processuali è da sempre apprezzata e sollecitata, si indicano i seguenti criteri condivisi

Per le udienze da svolgersi da remoto è ovviamente ammessa la partecipazione dei tirocinanti e dei praticanti, che avranno cura di palesare la loro partecipazione ai fini della relativa segnalazione nel verbale di udienza.

Per le udienze in presenza si ritiene invece necessaria una preventiva valutazione in merito all'opportunità della partecipazione, rimessa al buon senso del dominus, del tirocinante e del praticante stesso e comunque una decisione conclusiva al riguardo da parte del Giudice anche in considerazione degli spazi a disposizione per lo svolgimento dell'udienza.

F. Attività istruttoria

Per quanto riguarda l'attività istruttoria, salve le disposizioni particolari delle singole sezioni in ordine alla turnazione delle attività dei singoli magistrati al fine di evitare la contemporanea presenza di soggetti e scongiurare il rischio di assembramenti, in caso di udienze istruttorie nelle quali sia prevista la presenza di più testimoni si ravvisa l'opportunità di farne accedere alla sezione uno solo teste per volta, prevedendo l'accesso cadenzato ogni quindici – trenta minuti l'uno, a seconda dei casi, previo accordo informale tra difensori sull'ordine da seguire nell'escussione e, comunque, invitando gli altri testi ad attendere in area idonea, ad esempio nel cortile esterno del tribunale e in ogni caso non in prossimità dell'aula di udienza in modo da non creare pericolosi assembramenti.

G. impedimenti alla partecipazione

Per quanto concerne le richieste di rinvio delle udienze in presenza e da remoto per motivi riconducibili alla situazione sanitaria anche con riferimento a problematiche relative a necessità di accudimento familiare le parti richiamano come integralmente applicabili le norme contenute nell'art. 18 del Protocollo per le udienze civili, e ne riconoscono la rilevanza anche quali motivazioni atte ad incidere in concreto sull'esame dei provvedimenti di rinvio delle udienze.

In particolare

- per le udienze in presenza verranno valutate le condizioni di genitorialità ed handicap anche con riferimento a familiari conviventi figli e genitori, in isolamento obbligatorio e fiduciario;
- per le udienze da remoto o a trattazione scritta verranno valutate eventuali condizioni di isolamento che possano non consentire l'accesso allo Studio o la compresenza nel collegamento con le parti assistite.

H. trattazione a seguito di istanza delle parti

Per le udienze per le quali non sia prevista la presenza di soggetti ulteriori rispetto ai difensori delle parti, è da ritenersi ammissibile, anche in deroga ai termini di legge (ma, in ogni caso, non oltre il decimo giorno antecedente l'udienza stessa), il deposito di istanze congiunte, sottoscritte dai difensori di tutte le parti, con le quali venga richiesto lo svolgimento delle udienze in modalità "cartolare" o "da remoto". Tali istanze, per una più efficace organizzazione del lavoro, dovranno essere anticipate a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo del Giudice designato (nome.cognome@giustizia.it). Letta l'istanza il magistrato comunicherà il provvedimento che laddove sia di diniego di svolgimento dell'udienza con le modalità richiesta sarà motivato.

I. rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si richiama, in quanto applicabile, il testo del protocollo 7 maggio 2020 per la parte generale rinviando per le materie specifiche e i singoli procedimenti ai provvedimenti relativi che saranno emanati dai singoli magistrati.

L. monitoraggio

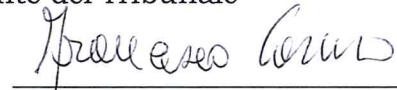
Le parti si impegnano, anche su richiesta di una sola di esse, a provvedere alla verifica ed all'aggiornamento del presente protocollo anche ove necessario per l'eventuale proroga permanendo lo stato emergenziale sempre in applicazione dei principi condivisi di cui alle premesse B), C) e D) del protocollo generate per le udienze civili dell'Osservatorio sulla giustizia civile .

Vengono indicati, quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del Protocollo, il Presidente Dott. Carlo Sorgi per il Tribunale, (Procura della Repubblica), l'Avv. Giovanni Delucca per il Consiglio dell'Ordine.

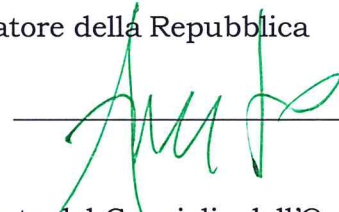
Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Nazionale Forense, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Consiglio Giudiziario, al Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, nonché al C.I.S.I.A. di Milano.

Bologna, 21 GEN 2021

Il Presidente del Tribunale



Il Procuratore della Repubblica



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

